

One | LAVORO *Monitoro*

#MONITORO LAVORO 10 dicembre/16 dicembre 2021

Monitoro è il servizio di monitoraggio delle novità normative correlate alla gestione dell'emergenza COVID a cura dei nostri esperti e collegato con **One LAVORO** la nuova soluzione digitale Wolters Kluwer dedicata a Professionisti e Aziende.

Per consultare i contenuti basta cliccare sui link all'interno della newsletter. Se non conosci le credenziali per entrare in One LAVORO, o se la richiesta di recupero credenziali non va a buon fine contatta il Servizio Clienti One tel. 02.824761 e per parlare con un operatore premi il tasto 0 «Informazioni su One» oppure scrivi a

Servizioclienti.one@wolterskluwer.com

Ti ricordiamo che il browser consigliato è Chrome.

Sommario

[Normativa e prassi](#)

[Giurisprudenza](#)

[Come fare per](#)

Normativa e prassi

La risposta dell'esperto

Ammortizzatori Covid-19: le novità del decreto fiscale interpretate dall'INPS

di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

[INPS circ. 10 dicembre 2021, n. 183](#)

Con la [circolare n. 183](#) del 10 dicembre 2021, l'INPS ha fornito i doverosi chiarimenti operativi per la completa gestione delle ultime settimane di ammortizzatori sociali Covid del 2021 introdotte dal decreto fiscale.

A distanza di un mese e mezzo circa dalla pubblicazione del decreto legge a cui si riferisce, la circolare appare a prima vista come un ingombrante e difficile monolite composto da 28 pagine, da approcciare con gradualità anche da parte di chi, in questi due anni di

emergenza sanitaria ed economica, ha dovuto usare pazienza e metodo per comprendere e gestire decine di decreti e di circolari amministrative.

A dire il vero il Legislatore nel redigere il [decreto legge n. 146](#) ha opportunamente utilizzato ampi riferimenti alle discipline previgenti consentendo di semplificare a tutti gli operatori, fra i quali rientrano certamente anche i funzionari dell'INPS, l'opera di interpretazione delle nuove norme.

Inoltre, ad un esame più approfondito, le 28 pagine con cui si presenta la nuova circolare si riducono ad un numero assai minore se escludiamo i paragrafi sulle istruzioni contabili (utili unicamente agli operatori dell'Ente) e le ampie premesse normative a cui ormai ci ha abituato l'Istituto.

Cosa resta dunque di particolarmente rilevante da segnalare ai Consulenti del lavoro ed alle aziende? Qualche chiarimento su aspetti operativi di dettaglio o su alcune particolari tipologie di destinatari, come i dipendenti di Alitalia o i percipienti dei trattamenti di mobilità in deroga della regione Sicilia. Vediamone alcuni.

A metà ottobre, prima della pubblicazione del Decreto legge "Fiscale", l'azienda per cui lavoro ha esaurito tutte le settimane disponibili come ammortizzatori sociali emergenziali ed ha quindi richiesto all'INPS i trattamenti di Assegno ordinario "strutturale" del Fondo di Integrazione Salariale con una causale diversa da quella "COVID-19". Le 13 settimane previste dal decreto fiscale sono inutilizzabili dal mio datore di lavoro?

Con la [circolare n. 183/2021](#) l'INPS ha chiaramente illustrato quale procedura adottare in caso simile. Al fine di fruire delle settimane di ammortizzatori sociali Covid e di non utilizzare la "scorta" di settimane ancora utilizzabili con uno strumento "strutturale", l'INPS consiglia ai datori di lavoro di inviare una espressa richiesta di **annullamento della istanza "ordinaria"** e di inoltrare una **nuova richiesta** per le settimane non ancora autorizzate con causale emergenziale. Con riferimento al FIS, i datori di lavoro devono inviare una apposita comunicazione nel "Cassetto previdenziale", attraverso il servizio "Comunicazione bidirezionale", indicando gli estremi della domanda già presentata e individuando le settimane da variare. Per i Fondi di solidarietà diversi dal FIS, la comunicazione di variazione andrà inviata via PEC all'indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, in quanto essi sono autorizzati con delibera dei rispettivi Comitati centrali.

Sono titolare di un'azienda appartenente al settore delle industrie tessili che aveva in corso un trattamento di CIGS alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146/2021); in seguito al peggioramento del clima economico generale per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, sono costretto a sospendere il programma di Cassa

Integrazione Salariale straordinario per accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario. E' possibile? Quale procedura devo seguire?

Le industrie tessili, di confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e di fabbricazione di articoli in pelle e simili possono accedere ad un ulteriore trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria per una durata massima **di 9 settimane** per periodi decorrenti **dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021**. Il requisito per richiedere il nuovo periodo di trattamento previsto dal decreto "Fiscale" consiste nella autorizzazione ottenuta (in tutto o in parte) per il precedente periodo di trattamento previsto dal decreto-legge n. 73/2021 "Sostegni bis" ([articolo 50-bis](#), comma 2). Per la nuova richiesta di CIGO, i datori di lavoro procederanno innanzitutto alla preventiva richiesta di **sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria** da inoltrare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell'adozione del relativo decreto direttoriale, l'Istituto provvederà ad autorizzare le istanze di Cassa Integrazione Salariale Ordinaria per i periodi richiesti per i quali non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

Devo inoltrare una domanda di Cassa Integrazione in Deroga per conto di un'azienda che ha iniziato il periodo di sospensione dal lavoro nel mese di ottobre 2021. Solo da pochi giorni è però operativa nel portale dell'Istituto la causale COVID-19 DL 146 e la stessa circolare n. 183/2021 è stata pubblicata nel mese di dicembre. L'invio della predetta domanda avverrà quindi necessariamente oltre i termini ordinari previsti: essa verrà considerata tardiva?

Il decreto fiscale ribadisce con l'[articolo 11](#), comma 4 del decreto-legge n. 146/2021, i termini ordinari di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale, **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Nella circolare n. 183 l'INPS, prendendo però atto che la procedura informatica per l'invio delle istanze riferite ai trattamenti in argomento è stata resa disponibile dal 18 novembre 2021, per le domande relative a periodi di sospensione o di riduzione dell'attività decorrenti dal mese di ottobre 2021 introduce un termine di maggior favore per trasmettere utilmente le domande entro e non oltre il **31 dicembre 2021**.

Inquadramento

[CIGO - Decreto fiscale](#)

[ASO - Decreto fiscale](#)

